



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione

DIREZIONE AGRICOLTURA

SETTORE VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE E TUTELA DELLA QUALITÀ

- MISURA 3** Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- SOTTOMISURA 3.2.** Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno
- OPERAZIONE 3.2.1.** Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

BANDI

n° 1/2019_B

SCADENZA

Domanda di Preiscrizione scadenza 14 GIUGNO 2019 ORE 23.59.59

Domanda di Sostegno scadenza 01 LUGLIO 2019 ORE 23.59.59.

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE.....

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1 FINALITÀ.....	5
2 RISORSE.....	5
3 SCADENZE.....	5
4 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI.....	6
5 BENEFICIARI.....	6
6 TERMINI.....	7
7 DOMANDE DI PRESCRIZIONE.....	7
8 OGGETTO DEL CONTRIBUTO.....	8
8.1 Localizzazione degli interventi.....	8
8.2 Condizioni di Ammissibilità.....	8
8.3 Interventi Ammissibili.....	10
8.4 Interventi non Ammissibili.....	11
9 IMPEGNI.....	12
9.1 Impegni essenziali.....	12
9.2 Impegni accessori.....	13
10 CRITERI DI SELEZIONE.....	14
11 IMPORTI DI SPESA MASSIMA E MINIMA E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO.....	20
12 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	21
12.1 Ammissibilità delle fatture.....	24
12.2 Operazioni che generano entrate nette.....	24
12.3 Determinazione dei costi delle azioni.....	25
13 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO.....	25
14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	26
14.1 Responsabile del Procedimento.....	26
14.2 Responsabile del Trattamento dati.....	26
15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	26
15.1 Condizioni generali per la presentazione delle Domande.....	26
15.2 Contenuto delle Domande.....	27

15.3 Come compilare le Domande di Sostegno o di Pagamento.....	27
15.4 Domande relative all’attuazione dell’Operazione.....	28
16 DOMANDA DI SOSTEGNO.....	28
16.1 Termine per la presentazione delle Domande di Sostegno.....	29
16.2 Modalità di compilazione e presentazione.....	29
16.3 Contenuto della Domanda.....	30
17 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	31
18 DOMANDE DI PAGAMENTO (ANTICIPO, ACCONTO/SAL E SALDO).....	33
18.1 Domanda di Anticipo.....	33
18.2 Domanda di pagamento Acconto/SAL.....	33
18.3 Domanda di pagamento di SALDO.....	35
18.4 Modalità di pagamento.....	35
19 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO.....	1
20 DEFINIZIONE DELLE VARIANTI.....	40
20.1 Presentazione della Domanda di Variante.....	40
20.2 Istruttoria della Domanda di Variante.....	40
21 DECADENZA DAL CONTRIBUTO.....	42
22 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL’ITER DELLA DOMANDA.....	42
22.1 Rinuncia della Domanda.....	44
22.2 Riesami/Ricorsi.....	42
23 SANZIONI.....	43
24 INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI.....	43
25 INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI.....	43
25.1 Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori.....	44
25.2 Inadempienza grave per ripetizione.....	46
26 DOCUMENTAZIONE FALSA E OMISSIONI INTENZIONALI.....	47
27 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI.....	47
28 CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI.....	47
29 RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI.....	48
30 APPLICAZIONE ULTERIORI SANZIONI.....	48

Visti

- l'art.16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che attiva la Misura 3 "Regimi di qualità" Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualità" e Operazione 3.2 "Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità";
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo;
- il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014,
- la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e s.m.i;
- la DGR n. 5-4582 del 23.01.2017 che approva i criteri di selezione degli interventi sulle sottomisure 3.1 e 3.2. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- la Convenzione Tra la Regione Piemonte e l'Organismo pagatore ARPEA e il Manuale delle Procedure Controlli e Sanzioni Misure non SIGC – Sottomisura 3.2;
- la DGR n. 32-4953 del 02.05.2017 che approva le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490 del 25/01/2017 in merito alle misure del PSR 2014/2020 non connesse alla superficie e agli animali e successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020,
- la DGR n. 10-8306 del 18/01/2019 che approva le linee di indirizzo per l'apertura dei bandi 2019 per il sostegno di interventi nell'ambito della sottomisura 3.2 e di approvazione delle risorse finanziarie a favore della sottomisura 3.2.

1 FINALITÀ

La misura contribuisce a valorizzare e rafforzare le produzioni di qualità migliorando il loro posizionamento sui mercati, migliorando la competitività del settore agricolo, incrementando le opportunità di lavoro e contribuendo allo sviluppo delle zone rurali. La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità, in un mercato sempre più complesso e globalizzato, può migliorare l'offerta ai consumatori e rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari con ricadute di sviluppo sui territori di produzione. La partecipazione ai regimi di qualità induce i produttori a integrarsi tra di loro e a dotarsi di regole comuni per garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive con standard qualitativi superiori e strutture organizzative aziendali maggiormente competitive ed efficienti. Dato che la produzione di prodotti qualitativamente superiori comporta il rispetto di vincoli e il sostegno di costi aggiuntivi, si rende opportuno realizzare campagne informative e promozionali che sensibilizzino il consumatore europeo all'acquisto di tali prodotti, tenuto conto che i consumatori europei conoscono in minima parte le caratteristiche delle produzioni di qualità, i vincoli e i costi che i produttori devono sostenere.

L'operazione sostiene le attività di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato interno della UE da associazioni di produttori riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità per i quali è stata attivata l'operazione 3.1.1.

2 RISORSE

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando è fissata in **Euro 5.000.000,00**.

3 SCADENZE

Il presente bando ha le seguenti scadenze:

- DOMANDE DI PREISCRIZIONE AL BANDO:

devono essere presentate a decorrere dal giorno:

31 MAGGIO 2019 ed entro e non oltre IL 14 GIUGNO 2019 ore 23.59.59, compilando il form relativo alla PREISCRIZIONE scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

Al termine della compilazione bisognerà **inviare il form all'indirizzo PEC :**

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

- DOMANDE DI SOSTEGNO:

devono essere presentate a decorrere dal giorno:

18 GIUGNO 2019 ed entro e non oltre IL 01 LUGLIO 2019 ore 23.59.59 con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

Gli interventi devono essere conclusi entro il 30 GIUGNO 2020.

- DOMANDE DI PAGAMENTO IN ACCONTO - SAL (stato avanzamento lavori):
devono essere presentate entro il 30/01/2020 ore 23.59.59.

- **DOMANDE DI PAGAMENTO A SALDO:**

devono essere presentate entro il 31 LUGLIO 2020 ore 23.59.59.

4 NUMERO DI DOMANDE PRESENTABILI

Il beneficiario proponente può presentare **una sola domanda di sostegno** per ciascun bando.

Nell'ambito di uno stesso bando il beneficiario può partecipare a più progetti, afferenti a domande di sostegno presentate da altri soggetti, esclusivamente per iniziative diverse e deve dichiarare a quali progetti partecipa.

5 BENEFICIARI: Chi può presentare la domanda

Il presente bando è riservato alle **associazioni di produttori**, a cui devono aderire produttori che partecipano ai regimi di qualità e relativi prodotti di qualità oggetto dei bandi aperti sull'operazione 3.1.1 ai sensi del comma 1 art. 16 del regolamento n. 1305/2013; tali associazioni sono costituite nelle seguenti forme:

- organizzazioni di produttori e loro associazioni, riconosciute;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute;
- gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999, singoli o in forma associata;
- gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa nazionale art. 41 della legge n. 238/2016, singoli o in forma associata;
- associazioni di produttori biologici e loro raggruppamenti;
- associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- cooperative agricole e loro consorzi;
- gruppi o associazioni di produttori (associazioni, consorzi) anche in forma temporanea (ATI e ATS) e altre forme associative; costituite con atto ad evidenza pubblica.

I proponenti di progetti che contemplano più regimi di qualità o riguardano produzioni di più comparti dovranno essere rappresentativi per i regimi di qualità e per le produzioni oggetto del progetto e dovranno rispettare almeno una delle seguenti forme:

- a) il proponente è rappresentativo delle produzioni e regimi per cui presenta il progetto;
- b) il proponente si impegna a costituire una ATI/ATS con altri soggetti in modo che l'ATI/ATS sia rappresentativa in merito ai regimi di qualità e alle produzioni oggetto del progetto presentato;

c) il proponente presenta a nome proprio un progetto che deve essere controfirmato dai soggetti che partecipano al progetto e ne sottoscrivono le azioni svolte congiuntamente in modo da essere rappresentativi in merito ai regimi di qualità e alle produzioni oggetto del progetto presentato.

I progetti presentati da beneficiari non rappresentativi delle produzioni e dei regimi di qualità oggetto del progetto stesso o controfirmati da soggetti non rappresentativi delle produzioni e dei regimi di qualità sottoscritti avranno punteggio 0 in merito al criterio di priorità 3 (qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi e strategie proposte e di prevedibile ricaduta del valore aggiunto su tutti i componenti).

6 TERMINI

Sono ammissibili al sostegno gli interventi realizzati a partire dalla data di presentazione della Domanda di Preiscrizione e conclusi con la realizzazione degli interventi approvati entro il 30 giugno 2020.

Le attività svolte prima della data della lettera di ammissione sono realizzate a rischio e pericolo del soggetto beneficiario e la Regione Piemonte non si impegna in alcun modo al sostegno qualora il progetto non rientri tra quelli ammessi a contributo.

Non sono ammesse a sostegno le iniziative completamente attuate prima dell'apertura del presente Bando, ai sensi dell'art. 65 del regolamento UE n. 1303/2013.

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di Preiscrizione e dovranno essere pagate nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di Preiscrizione e la data di presentazione della domanda di Pagamento.

7 DOMANDE DI PREISCRIZIONE

I soggetti proponenti dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** presentare le DOMANDE DI PREISCRIZIONE AL BANDO con i seguenti termini:

31 MAGGIO 2019 ed entro e non oltre IL 14 GIUGNO 2019 ore 23.59.59,

compilando il form relativo alla PREISCRIZIONE scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

con indicazione:

- dei regimi di qualità e delle produzioni di qualità oggetto del progetto promozionale;
- delle tipologie di attività che si intendono realizzare:
 - ➔ partecipazione a manifestazioni fieristiche;
 - ➔ organizzazione/partecipazione ad eventi promozionali sul territorio;
 - ➔ organizzazione/partecipazione ad eventi promozionali all'estero;
 - ➔ organizzazione di degustazioni promozionali;

- ➔ realizzazione di seminari convegni/seminari divulgativi/incontri informativi/workshop;
- ➔ educational tour/incontri/incoming;
- ➔ promozione presso punti vendita/ristorazione/canale horeca;
- ➔ pubbliche relazioni;
- ➔ iniziative di accoglienza e promozione relative alle produzioni di qualità e correlate ai temi del paesaggio agrario.

Al termine della compilazione bisognerà inviare il form compilato all'indirizzo PEC :

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Il form compilato e la sua ricevuta di consegna, dovranno essere allegati in upload alla Domanda di sostegno.

LA PREISCRIZIONE È CONDIZIONE NECESSARIA E INDISPENSABILE PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SUCCESSIVA DOMANDA DI SOSTEGNO.

LA SOLA DOMANDA DI PREISCRIZIONE NON COSTITUISCE DOMANDA DI SOSTEGNO E NON HA VALORE AI FINI DELLA GRADUATORIA.

Tali preiscrizioni saranno rese pubbliche a partire dal 17 giugno 2019 sempre nella pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

e permetteranno ai soggetti, se lo riterranno, di coordinarsi tra di loro nella redazione dei progetti di promozione oggetto delle successive domande di sostegno.

Qualora a chiusura della fase di presentazione delle Domande di Preiscrizione pervenute vengano rilevate attività sovrapponibili in merito alle stesse produzioni e agli stessi ambiti territoriali nonché da realizzare negli stessi luoghi, **questa amministrazione si riserva la facoltà di organizzare incontri con i proponenti e richiedere un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare duplicazioni.**

Nel caso in cui si rilevassero attività sovrapponibili per le stesse produzioni svolte da soggetti beneficiari diversi e non si metta in atto nessuna forma di coordinamento tra gli stessi, verranno ammesse al sostegno le attività presentate dal soggetto beneficiario più alto in graduatoria ed escluse dal sostegno le attività presentate dal beneficiario più in basso in graduatoria.

8 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

8.1 Localizzazione degli interventi

Oggetto del sostegno sono le attività di informazione e promozione relative ai prodotti agricoli e alimentari di qualità ottenuti sul territorio della Regione Piemonte da attuarsi **esclusivamente nel mercato interno della UE.**

8.2 Condizioni di ammissibilità

1) Sono ammissibili le attività di informazione e promozione sul mercato interno comunitario che riguardano la valorizzazione e la promozione delle produzioni riferibili ai regimi di qualità e alle produzioni oggetto dell'operazione 3.1.1.

I regimi di qualità ammissibili sono i seguenti:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) Protezione delle indicazioni geografiche IGP e delle denominazioni d'origine DOP dei prodotti agricoli e alimentari (Regolamento UE 1151/2012).
- b) Metodo di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Regolamento CE n. 834/2007).
- c) Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo. Vini a denominazione di origine protetta (Regolamento UE n. 1308/2013).
- d) Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento CE n. 110/2008.
- e) Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, ossia:

1. sistema di qualità nazionale per la zootecnia (SQNZ) in base ai disciplinari riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
2. sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);
3. sistema di qualità regionale (a partire dalla sua attivazione).

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dall'Operazione 3.1.1.

L'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" è ammissibile solo in caso di attivazione di un sistema di certificazione garantito da un organismo terzo.

2) Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305 /2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali, né - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

3) La Domanda di preiscrizione è condizione necessaria e indispensabile per l'ammissibilità della relativa Domanda di sostegno.

4) I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale);

b) attirano l'attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l'elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne nel caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 (dop/igp) del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II (1), dal regolamento (CE) n. 110/2008 (bevande spiritose) del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III (2), dal regolamento (UE) n. 251/2014 (vini aromatizzati) del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III (3), e del regolamento (UE) n. 1308/2013 (doc/docg) del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II (4), per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

5) Devono essere rispettate le condizioni di ammissibilità e congruità della spesa, per cui le spese non supportate da preventivi non saranno ammesse al sostegno così come le spese per cui non si possa verificarne la congruità.

8.3 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti attività di informazione e promozione:

1. Fiere e manifestazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, ritenute, anche per il numero di visitatori, oggettivamente interessanti.
2. Sono escluse le manifestazioni fieristiche oggetto del Bando A "Azioni di informazione e promozione da svolgere nell'ambito di fiere e manifestazioni a carattere internazionale e strategiche" approvato con la DD n. 116 del 07/02/2019, a meno che il soggetto proponente pur valutato idoneo non sia stato finanziato sul bando A per mancanza di risorse.
3. Tutte le attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità da svolgersi sul territorio UE, compresi educational tour o azioni di incoming.
4. Realizzazione di seminari tecnici, degustazioni guidate, incontri B2B, realizzazione di convegni e workshop nonché la predisposizione di materiale promo-pubblicitario, informativo, divulgativo e di iniziative promo-pubblicitarie con i mezzi di informazione e azioni di educazione alimentare.
5. Azioni promozionali rivolte al circuito HORECA o presso punti vendita, nonché la predisposizione di materiale promo-pubblicitario, informativo, divulgativo e di iniziative promo-pubblicitarie con i mezzi di informazione.
6. Iniziative di accoglienza e promozione relative alle produzioni di qualità correlate ai temi del paesaggio agrario e in particolare quello di Langhe Roero e Monferrato riconosciuti

dall'UNESCO e altre iniziative collaterali da svolgere presso e in collaborazione con soggetti come le Enotecche regionali e altre sedi istituzionali.

Il beneficiario NON può delegare a soggetti terzi la realizzazione delle azioni o degli eventi approvati ed ammessi a beneficiare del sostegno, così come NON può delegare la propria partecipazione a tali eventi; nel caso in cui siano dei soci del beneficiario a realizzare gli eventi questi devono sempre operare in nome e per conto del beneficiario stesso e valorizzare tutte le produzioni oggetto del progetto.

Nel caso di iniziative che prevedono l'organizzazione di collettive, queste dovranno rispondere a criteri di trasparenza, libertà accesso per tutti i produttori che ne abbiano i requisiti e rappresentatività delle produzioni interessate.

Con la DGR n. 10-8306 del 18/01/2019 sono state individuate le seguenti produzioni strategiche per l'annualità 2019:

- Le DO derivanti dal Vitigno Dolcetto: Dogliani docg, Dolcetto di Diano 'Alba o Diano d'Alba docg, Dolcetto di Ovada superiore o Ovada docg, Dolcetto d'Acqui doc, Dolcetto d'Alba doc, Dolcetto d'Asti doc, Dolcetto d'Ovada doc, Langhe Dolcetto, Monferrato dolcetto, Colli Tortonesi, Pinerolese Dolcetto, Piemonte Dolcetto; per quanto riguarda il comparto vitivinicolo.
- Mela Rossa di Cuneo IGP, per quanto riguarda il comparto ortofrutticolo.
- Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, per quanto riguarda il comparto cerealicolo.

Inoltre la Regione Piemonte potrà mettere a disposizione dei beneficiari:

- Spazi e pagine del sito web istituzionale della Regione, in particolare l'area tematica "Agricoltura", nonché tutti i nuovi strumenti della comunicazione (Facebook, Twitter, Youtube) e nuovi portali come "Piemonte Agri Qualità" e "Piemonteitalia.eu".
- spazi sulla rivista Quaderni Agricoltura e la newsletter mensile "Agricoltura news, principale canale informativo istituzionale della Direzione Agricoltura.
- Materiali informativi e divulgativi.
- Il container Piemonte PIE3 – 40 quale strumento di divulgazione.

8.4 Interventi non ammissibili

- 1) Non sono ammissibili al sostegno gli interventi completamente realizzati, e le relative spese effettuate **prima della presentazione della domanda di Preiscrizione.**
- 2) b) Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305 /2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali, né, - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE, - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

In Domanda di Pagamento dovranno essere obbligatoriamente allegati tutti i materiali promozionali, grafici, pubblicitari per il relativo controllo e nel caso in cui si riscontrassero elementi non conformi alle disposizioni comunitarie (anche a seguito di sopralluoghi in situ e in

loco) si applicheranno le disposizioni del punto 25 “Inadempienze/violazioni degli impegni accessori”.

Possono essere inviate al Settore competente al seguente indirizzo tutelagri@regione.piemonte.it

le bozze grafiche (materiale promozionale, allestimenti..etc) per una verifica preliminare sulla conformità alla su citata disposizione; tale invio in via "preliminare" NON è obbligatorio in quanto il progetto, tutta la documentazione, tutti i materiali grafici saranno oggetto di controllo in sede di istruttoria di pagamento o sopralluogo e valutati nella sua interezza.

3) Le azioni finanziate nell’ambito della Misura 3 NON possono essere finanziate interamente o in parte, con altri provvedimenti comunitari e/o nazionali e/o regionali o da altri enti pubblici, in particolare:

-dal Regolamento UE 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e promozione sul mercato interno e extra UE;

-dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo al sostegno alla promozione nel settore vitivinicolo misura “promozione del vino sui mercati extra UE”.

- da altre Misure del PSR 2014/2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013;

-da finanziamenti Nazionali o Regionali;

4) Non sono ammissibili le spese relative ad attività non contemplate all’art. 4 regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

5) Non sono ammissibili azioni o eventi la cui realizzazione o partecipazione sia delegata a soggetti terzi; nel caso in cui siano dei soci del beneficiario a realizzare gli eventi questi devono sempre operare in nome e per conto del beneficiario stesso e valorizzare tutte le produzioni oggetto del progetto.

9 IMPEGNI

L'articolo 35, paragrafo 2 ,del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea prevede che il sostegno richiesto sia rifiutato o revocato integralmente o parzialmente se non sono rispettati gli impegni.

9.1 Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

I beneficiari si impegnano:

- a confermare i criteri di selezione e di ammissibilità in base a quanto disposto nel presente bando;
- a rendicontare le spese sostenute per le iniziative approvate e realizzate dopo la presentazione della Domanda di Preiscrizione;

- a consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli in loco da parte di soggetti incaricati al controllo;
- a realizzare gli interventi ammessi a finanziamento nei modi e nei tempi indicati e a presentare la Domanda di Pagamento non oltre 180 giorni dalla scadenza prevista dal presente Bando;
- a non percepire altre provvidenze o aiuti per le spese sostenute nell'ambito del progetto presentato.

9.2 Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta una decadenza parziale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

I beneficiari si impegnano:

- a) **a presentare in Domanda di Pagamento tutti i materiali promozionali, grafici, pubblicitari, fotografici e video** per il relativo controllo e nel caso in cui si riscontrassero elementi non conformi alle disposizioni comunitarie e alle disposizioni del presente bando, soprattutto se vi è la presenza di marchi commerciali (anche a seguito di sopralluoghi in situ e in loco), si applicheranno le disposizioni del punto 25 "Inadempienze/violazioni degli impegni accessori".

Nel caso di partecipazione a fiere e manifestazioni o eventi di carattere nazionale, regionale o locale il Beneficiario è tenuto a presentare in allegato alla Domanda di Pagamento del contributo idonea documentazione che dimostri la partecipazione alla manifestazione (catalogo della fiera, elenco espositori, materiale pubblicitario della manifestazione con riferimento ai partecipanti etc...) oltre al materiale video/fotografico idoneo a dimostrare che le attività svolte non sono state delegate a soggetti terzi e che sono conformi alle disposizioni del punto 8.3 interventi ammissibili ed escludono le attività di cui al punto 8.4.

Nella realizzazione delle attività e/o nella predisposizione dei materiali devono essere seguite le indicazioni relative all'uso dei loghi previsti dalla normativa presenti nella pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-svilupp-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

I Loghi UE e Regione Piemonte devono essere di dimensione maggiore rispetto agli altri Loghi che compaiono nel materiale promozionale.

- b) a presentare la Domanda di pagamento del contributo entro i termini stabiliti o entro 180 giorni dalla scadenza prevista dal presente Bando con applicazione delle riduzioni di cui all'art. 25 del presente Bando, con allegata tutta la documentazione prevista.
- c) a realizzare almeno il 70% delle attività approvate, salvo diversa disposizione del Settore competente; qualora non si rispetti tale impegno il beneficiario non accederà alla priorità "3.3 Ricaduta del valore aggiunto e sostenibilità del progetto" nei bandi previsti per questa operazione nell'annualità successiva a quella in cui si è verificata la violazione dell'impegno;

- d) A consentire, qualora richiesta da parte della Regione Piemonte, l'attività di monitoraggio in itinere rispetto alla fase di progettazione e di realizzazione delle azioni e, per le collettive a garantire trasparenza e libertà accesso per tutti i produttori nonché un uso corretto del brand Piemonte.

10 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno presentate sul presente bando e valutate ammissibili saranno selezionate in base ai criteri di selezione di seguito elencati con assegnazione del relativo punteggio di merito.

SOTTOMISURA 3.2 – criteri di selezione			
Principio di selezione - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione)	Criterio di selezione	Punteggio massimo attribuibile al criterio	Specifiche
1 - individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b)	Nuove produzioni approvate nell'ambito dei Regolamenti UE n. 1151/2012 e n. 1308/2013 (Dop/IGP/Doc/docg)	32	punteggi non cumulabili tra loro
	Dop/IGP/Doc/docg	30	
	Bio	30	
	Sistema di qualità nazionale zootecnia	20	
	sistema di qualità nazionale produzione integrata	20	
	sistemi di qualità regionali	20	
	bevande spiritose/vini aromatizzati	10	
	sistemi di certificazione volontari	10	
2 - adesioni ad altri tipi di operazione	Il beneficiario aderisce ad almeno una delle operazioni inerenti le misure: 1.2, 3.1, 4.2, 16.1, 16.4.	5	(punteggio massimo non cumulabile). Per beneficiario si intende l'associazione di produttori che presenta il progetto sulla 3.2, non i suoi singoli componenti.
3 - qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi e strategie proposte e di prevedibile ricaduta del valore aggiunto su tutti i componenti	Le strategie di informazione e promozione del progetto presentato sono coerenti con gli obiettivi stabiliti e le azioni proposte, sono articolate in modo da sfruttare tutti gli strumenti promozionali ed innovativi, oggetto di un progetto di filiera che ne permetta la ricaduta del valore aggiunto su tutti i componenti. Articolata in 4 livelli di qualità: 0-10, 11-20, 21-30, 31-40.	0_40	

4 - impatto della realizzazione delle azioni progettuali in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti	Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera di un solo comparto, con indicatori ben articolati per singola azione e per progetto complessivo.	0_10	
	Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera di più comparti, con indicatori ben articolati per singola azione e per progetto complessivo.	10_20	
5 - numero di produttori aderenti al beneficiario (rappresentatività del beneficiario)	> 200	10	
	51 _ 200	6	
	11 _ 50	4	
	0 _ 10	2	
6 - numero di produttori aderenti attivamente al progetto	> 60	10	
	31_60	8	
	11 _ 30	6	
	6 _ 10	4	
	3 _ 5	2	
7 - Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale. criterio che dà un punteggio aggiuntivo	il progetto presenta prevalenza di azioni indirizzate all'informazione e promozione riguardo a regimi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale	5	per prevalenza almeno il 51% dell'importo complessivo
8 - prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione. criterio che da un punteggio aggiuntivo (non cumulabile)	progetti di informazione e promozione riguardanti in prevalenza prodotti di comparti caratterizzati da bassa incidenza di certificazioni di cui alla lettera a del reg. 1305/2013.		per prevalenza almeno il 51% dell'importo complessivo
	comparto zootecnico	5	
	comparto ortofrutticolo/cerealicolo	5	

Il punteggio minimo conseguibile per essere ammessi al contributo è pari a 25 punti.

SPECIFICHE SULLA ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN BASE AI CRITERI DI SELEZIONE:

Il principio di selezione 1:

1 - individuazione di priorità tra regimi di qualità, privilegiando nell'ordine i regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 e quelli di cui alla lettera b)

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei regimi di qualità che verranno valorizzati attraverso le attività di informazione e promozione. Nel caso in cui le attività riguardino più regimi di qualità, sarà assegnato il punteggio relativo a quello con maggiore priorità.

Le nuove produzioni approvate nell'ambito dei Regolamenti UE n. 1151/2012 e n. 1308/2013 (DOP/IGP DOC/DOCG) per cui si attribuiscono 32 punti sono quelle che hanno ottenuto la registrazione successivamente al 1/1/2016.

Il principio di selezione n. 2:

2 - adesioni ad altri tipi di operazione.

Il punteggio sarà assegnato esclusivamente sulla base delle operazioni già attivate le cui domande esclusivamente per le annualità 2018 e 2019 sono state presentate (e non oggetto di rinuncia) entro la data di presentazione della domanda di sostegno afferente al presente Bando.

Il principio di selezione n. 3:

3 - qualità delle azioni progettuali in termini di coerenza fra obiettivi e strategie proposte e di prevedibile ricaduta del valore aggiunto su tutti i componenti.

Le strategie di informazione e promozione del progetto presentato sono coerenti con gli obiettivi stabiliti e le azioni proposte, sono articolate in modo da sfruttare il più ampio numero di strumenti promozionali ed innovative, oggetto di un progetto di filiera che ne permetta la ricaduta del valore aggiunto su tutti i componenti.

L'attribuzione del punteggio si articola in 4 livelli di qualità: 10 – 20 – 30 – 40:

3.1 Qualità dell'analisi e coerenza obiettivi – strategia			
Indicazione confusa degli obiettivi e delle attività e bassa coerenza tra azioni e obiettivi: (N.B.: in caso di insufficiente indicazione di obiettivi e descrizione insufficiente delle attività: punteggio 0)	Indicazione generica degli obiettivi e descrizione generica delle attività, scarsa coerenza tra obiettivi e azioni.	Indicazione chiara degli obiettivi e buona descrizione delle attività con sufficiente coerenza delle azioni con gli obiettivi.	Dettagliata descrizione degli obiettivi e delle azioni, alta coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto.
nessun indicatore di monitoraggio.	indicatori di monitoraggio poco controllabili	Individuazione di indicatori monitoraggio controllabili	Individuazione di indicatori monitoraggio approfonditi, oggettivi e ben controllabili
0-3	4-5	6-8	9-10

Specifiche criterio: Qualità dell'analisi e coerenza obiettivi – strategia:

-Indicazione confusa degli obiettivi e bassa coerenza tra azioni e obiettivi nel caso in cui non si capiscono gli obiettivi del progetto (ossia cosa si vuole realizzare, dove e come) e il raccordo con le azioni non è logico;

-Indicazione generica degli obiettivi e descrizione generica della attività, scarsa coerenza tra azioni e obiettivi nel caso in cui gli obiettivi del progetto consistono solo nell'indicazione delle produzioni ma non vi è indicazione dei mercati e dei target di riferimento e il raccordo con le azioni è poco logico;

-indicazione chiara degli obiettivi e buona descrizione delle attività con sufficiente coerenza delle azioni con gli obiettivi nel caso in cui gli obiettivi del progetto consistono nell'indicazione chiara delle produzioni valorizzate, mercati bersaglio e dei target di riferimento e il raccordo con le azioni è logico;

-dettagliata descrizione degli obiettivi e delle azioni, alta coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto nel caso in cui vi sia indicazione ben dettagliata delle produzioni valorizzate, analisi dei mercati bersaglio e dei target di riferimento ben individuati e azioni consequenziali.

3.2 Qualità delle azioni			
Il progetto è articolato su un solo strumento promozionale Confusa indicazione dei messaggi chiave	Il progetto è articolato attraverso pochi strumenti promozionali. Indicazione dei messaggi chiave	Il progetto contiene strumenti promozionali ben articolati Dettagliata esplicitazione dei messaggi chiave	Il progetto contiene strumenti promozionali ben articolati ed innovativi. Messaggi chiave coerenti con gli obiettivi che apportano valore aggiunto.
0-2	3-5	6-7	8-10
3.3 Ricaduta del valore aggiunto e sostenibilità del progetto			
Il progetto presenta una rappresentatività limitata in merito alle produzioni oggetto del progetto configurandosi come un progetto di interesse esclusivo di un gruppo limitato di produttori di una filiera	Il progetto presenta una rappresentatività limitata ad una sola componente di una filiera e rappresenta una sola tipologia di produzione in merito alle produzioni specifiche dell'evento .	Il progetto presenta una media rappresentatività e rappresenta almeno la metà delle tipologie di produzioni specifiche dell'evento e ne permette la ricaduta del valore aggiunto su una parte consistente della filiera di riferimento.	Il progetto presenta la maggior rappresentatività in merito alle produzioni oggetto del progetto configurandosi come un progetto di filiera che ne permette la ricaduta del valore aggiunto su buona parte dei componenti.
0-5	6-10	11-15	16-20
max 10	max 20	max 30	max 40

La priorità 3.3. si assegna solo se il progetto è economicamente e finanziariamente sostenibile da parte del proponente presentando un bilancio almeno in pareggio e dimostrando di far fronte al cofinanziamento indicando chiaramente in domanda le forme di copertura (autofinanziamento, contributo soci, finanziamenti bancari, etc.).

In caso di insufficiente sostenibilità economica il punteggio di priorità sarà 0.

I progetti presentati da beneficiari non rappresentativi delle produzioni e dei regimi di qualità oggetto del progetto stesso o controfirmati da soggetti non rappresentativi delle produzioni e dei regimi di qualità sottoscritti avranno punteggio 0 in merito al suddetto principio di selezione 3.

Il principio di selezione n. 4:

4 - Impatto della realizzazione delle azioni progettuali in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti

Nell'ambito del progetto:

- Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera di un solo comparto, con indicatori ben articolati per singola azione e per progetto complessivo. Punteggio 0-10
- Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera di più comparti, con indicatori ben articolati per singola azione e per progetto complessivo. Punteggio 11-20

Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera relativo ad <u>almeno 1 regime di qualità e almeno 1 comparto</u> con indicatori articolati per singola azione e per progetto complessivo	Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera relativo ad <u>almeno 2 regimi di qualità e almeno 1 comparto</u> , con indicatori articolati per singola azione e per progetto complessivo – per accedere a tale premialità almeno il 10% del progetto deve ricadere sul secondo regime oggetto del progetto	Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera relativo ad <u>almeno 2 regimi di qualità e almeno 2 comparti</u> , con indicatori articolati per singola azione e per progetto complessivo - per accedere a tale premialità almeno il 10% del progetto deve ricadere sul secondo regime oggetto del progetto e almeno il 20% sul secondo comparto.	Sono presenti azioni indirizzate allo sviluppo della domanda dei prodotti oggetto di un progetto di filiera relativo ad <u>almeno 2 regimi di qualità e almeno 3 comparti</u> , con indicatori ben articolati per singola azione e per progetto complessivo - per accedere a tale premialità almeno il 10% del progetto deve ricadere sul secondo regime oggetto del progetto e almeno il 30% sul secondo e terzo comparto.
0-5	6-10	11-15	16-20

Il principio di selezione n. 5:

5 - Numero di produttori aderenti al beneficiario;

Per produttori aderenti al beneficiario, nel caso di strutture consortili, si intendono anche i produttori facenti parte delle strutture consortili di secondo livello socie del beneficiario (quindi soci di secondo livello). Tale dato sarà verificato attraverso Anagrafe agricola (quindi l'elenco presente nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe agricola, nella sezione "elenco associati", deve essere aggiornato al momento della presentazione della domanda di sostegno da parte di tutte le strutture consortili facenti parte del beneficiario, in modo da permettere le verifiche).

Si conteggeranno quindi solo i soci desumibili da Anagrafe agricola.

Si specifica che in merito all'applicazione del criterio di selezione 5 (numero produttori aderenti al beneficiario) si premieranno i proponenti che hanno il maggior numero di soci, pertanto in caso di ATI/ATS per l'attribuzione del punteggio verranno sommati i soci di ciascun componente dell'ATI/ATS; mentre in caso di progetti solamente controfirmati da altri soggetti (ipotesi art. 5 lettera c) verranno presi in considerazione solo i soci del beneficiario che presenta il progetto in nome proprio.

Il principio di selezione n. 6:

6 - Numero di produttori aderenti attivamente al progetto

Devono essere indicati quali dei produttori aderenti, di cui al punto 5, partecipano attivamente al progetto.

Si specifica che in merito all'applicazione dei criteri di selezione 6 (numero produttori aderenti attivamente al beneficiario) si premieranno i proponenti che hanno il maggior numero di soci, pertanto in caso di ATI/ATS per l'attribuzione del punteggio verranno sommati i soci di ciascun componente dell'ATI/ATS; mentre in caso di progetti solamente controfirmati da altri soggetti (ipotesi art. 5 lettera c) verranno presi in considerazione solo i soci del beneficiario che presenta il progetto in nome proprio.

Il principio di selezione n. 7:

7 - Regimi di qualità caratterizzati da maggior sostenibilità ambientale

Il punteggio verrà assegnato se il progetto presenta prevalenza (almeno il 51% dell'importo complessivo) di azioni indirizzate all'informazione e promozione riguardo a regimi di qualità caratterizzati da sostenibilità ambientale: biologico, produzione integrata e sistemi di certificazione volontario (con caratteristiche di sostenibilità ambientale).

Il principio di selezione n. 8:

8 - Prodotti con maggiori fabbisogni in termini di certificazione

Il punteggio verrà assegnato se il progetto presenta prevalenza (almeno il 51% dell'importo complessivo) di azioni di informazione e promozione riguardanti i prodotti dei comparti zootecnico (carne e lattiero/casario) o ortofrutticolo/cerealicolo.

Le condizioni di priorità devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per **regimi di qualità** si intendono i regimi esplicitati al punto 8.2 “Condizioni di ammissibilità”.

Per **comparti produttivi** si intendono i seguenti:

- zootecnico: lattiero caseario/carne;
- ortofrutticolo/cerealicolo;
- vitivinicolo.

11 IMPORTI DI SPESA MASSIMA E MINIMA AMMISSIBILI E PERCENTUALE DI CONTRIBUTO

Si stabiliscono, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019 n. 10-8306, e al fine di sostenere la maggior ricaduta delle azioni promozionali sulle produzioni di qualità e sulle filiere di riferimento, e nel contempo di evitare l'eccessivo frazionamento del sostegno, i seguenti importi di spesa massimi e minimi per beneficiario:

- a) 250.000,00 euro di contributo massimo ammissibile per beneficiario solo nel caso di progetti di valorizzazione presentati da gruppi riconosciuti dal reg. UE 1151/2012 (Consorzi di tutela dop/igp) associati tra loro o da gruppi riconosciuti dal reg. UE 1308/2013 (Consorzi di tutela doc/docg) **associati tra loro che rappresentino la prevalenze delle dop/igp o delle doc/docg piemontesi**, i cui progetti riguardino tutte le produzioni rappresentate e valorizzino almeno due regimi di qualità relativi a produzioni di comparti produttivi diversi.
- b) 200.000,00 euro di contributo massimo ammissibile per beneficiario nel caso di progetti di valorizzazione che riguardano almeno due regimi di qualità relativi a produzioni di comparti produttivi diversi; con un incremento del 10% (max 20.000,00 euro) per i progetti che contemplano iniziative, per almeno l'importo dell'incremento, riguardanti le DO individuate all'art. 8.3 come strategiche per il 2019 e di cui il soggetto proponente sia rappresentativo nelle forme della lettera a) e b) del punto 5 del presente bando, la sola controfirma (lettera c) del punto 5) non è rappresentativa e non concede l'incremento di contributo; in caso contrario il massimale sarà di euro 200.000,00.
- c) 100.000,00 euro di contributo massimo ammissibile per beneficiario nel caso di progetti di valorizzazione che riguardano un solo regime di qualità e un solo comparto con un incremento del 10% (max 10.000,00 euro) per i progetti che contemplano iniziative per almeno l'importo dell'incremento riguardanti le DO individuate all'art. 8.3 come strategiche per il 2019 e di cui il soggetto proponente sia rappresentativo di cui il soggetto proponente sia rappresentativo nelle forme della lettera a) e b) del punto 5 del presente bando, la sola controfirma (lettera c) del punto 5) non è rappresentativa e non concede l'incremento di contributo; in caso contrario il massimale sarà di euro 100.000,00.
- d) **50.000,00 euro di contributo minimo ammissibile per beneficiario ad eccezione del comparto biologico per cui l'importo minimo di contributo ammissibile è pari a 30.000,00 euro.**

12 SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto del sostegno.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare, in termini di economicità e di efficienza.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Non sono ammissibili azioni o eventi la cui realizzazione o partecipazione sia delegata a soggetti terzi, in tal caso le spese corrispondenti non saranno ritenute ammissibili al sostegno; nel caso in cui siano dei soci del beneficiario a realizzare gli eventi questi devono sempre operare in nome e per conto del beneficiario stesso e valorizzare tutte le produzioni oggetto del progetto.

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di **spese**:

a) dirette

- pubblicazioni, prodotti multimediali, filmati, immagini fotografiche, pieghevoli illustrativi, gadget;
- sviluppo e implementazione siti web (escluse le spese per l'acquisto o il leasing per programmi informatici).
- seminari, incontri e workshop con operatori, educational tour, degustazioni;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbli-redazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- acquisto spazi pubbli-redazionali su carta stampata e web (informazione al 70% se vi sono riferimenti esclusivamente al regime di qualità e alla DO);
- acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi (pubblicità al 50%);
- campagne ed eventi promozionali;
- cartellonistica e affissioni (escluse le tasse di affissione);
- ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni;
- realizzazione di gadget e oggettistica;

- realizzazione e diffusione di materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);
- realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi, open day e workshop tematici comprendenti:
 1. spese di missioni e compensi per i relatori;
 2. spese per viaggi di studio attinenti al progetto;
 3. scambio di buone pratiche e visite dimostrative (presso enti, istituti, aziende ecc.);
 4. spese per interpretariato;
- organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, rassegne, esposizioni, comprendenti:
 1. quota di iscrizione alla manifestazione;
 2. affitto, allestimento e manutenzione dell'area espositiva;
 3. trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
 4. servizio hostess;
 5. noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi, materiale di allestimento, attrezzature tecniche.
- viaggio, vitto ed alloggio strettamente connessi all'attività promozionale nel limite massimo complessivo di euro 5.000,00 a persona, così delimitate:
 1. indennità di soggiorno nel limite massimo di spesa di € 180,00 a persona/giorno per la durata dell'iniziativa regolarmente documentate; a copertura delle spese di alloggio, vitto e spostamenti locali regolarmente documentate;
 2. un'indennità di viaggio che comprende gli spostamenti in auto paria un'indennità chilometrica pari a quella riconosciuta ai dipendenti della Regione Piemonte per le spese di viaggio con auto propria; si richiede la dichiarazione contenente data, destinazione, km percorsi, motivo del viaggio percorso e biglietti aerei.

b) generali

Le spese generali, sono riconosciute per un importo complessivo massimo pari al **5 %** del totale delle spese dirette (a). Nelle spese generali sono ricomprese le seguenti categorie di spesa: (spese postali, di spedizione o di imballaggio, spese telefoniche, spese di stampa e riproduzione, spese di cancelleria, spese per utenze in generale, spese per fidejussioni bancarie e legali, spese per studi di fattibilità e consulenze).

In fase di rendicontazione dovrà essere prodotta dichiarazione in cui si evidenzia l'imputazione delle spese generali alle singole azioni.

c) remunerazione prodotto

Le spese per la remunerazione del prodotto, che è oggetto dell'attività promozionale, sono riconosciute per un importo complessivo massimo pari al **10 %** calcolato sul totale (a) spese dirette + (b) spese generali ammissibili, regolarmente documentate e al netto dell'IVA, purché tali prodotti siano forniti dal beneficiario (o loro associati) partecipante al progetto e riferibili all'iniziativa promozionale.

d) coordinamento e organizzazione del progetto

Le spese di coordinamento e organizzazione del progetto sono riconosciute **per un importo massimo pari al 5 % delle spese ammissibili [a) + b) + c)]**, regolarmente documentate e al netto dell'IVA.

Le spese di **personale interno** sono riconosciute **esclusivamente all'interno dell'importo massimo riconosciuto per le spese di coordinamento ed organizzazione e si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego di personale interno nel progetto sia in termini temporali che di attività svolta**. Il costo del personale interno deve essere quantificato in base al costo orario per persona e alla durata della sua prestazione, suddivise per azione e per mese di attività.

Tali informazioni, raccolte in tabelle dettagliate, devono essere disponibili e verificabili in fase di istruttoria di pagamento e di controllo.

Metodo di calcolo:

$$[(RML+DIF+OS)/ h/lavorate] \times h/uomo$$

RML: retribuzione mensile lorda (comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore);

DIF: retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma);

OS: eventuali oneri sociali e fiscali a carico del beneficiario non compresi in busta paga;

h/lavorate: ore effettivamente lavorate nel mese di riferimento;

h/uomo: ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di riferimento.

Il beneficiario deve supportare la rendicontazione con tutta la documentazione idonea (buste paga/parcelle) e deve essere allegata una tabella (foglio presenze) sulla quale vengono mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la descrizione dell'attività svolta.

Spese relative a mandatari – soggetti esecutori

Il beneficiario può dare mandato a un singolo fornitore la realizzazione di più azioni relative al progetto, in tal caso le spese proprie in capo al soggetto esecutore sono ammissibili nel limite massimo del 10 % del costo totale delle azioni demandate e si dovrà produrre la seguente documentazione:

-in fase di presentazione di domanda di sostegno di dovrà produrre preventivo che dovrà essere dettagliato in merito alle attività da svolgere e supportato dai preventivi di secondo livello;

- in fase di rendicontazione si dovrà produrre relazione dettagliata delle attività svolte e la fattura presentata dovrà essere supportata dalle fatture di secondo livello dei subfornitori secondo il modello Allegato E.

Qualora la fattura presentata dal soggetto esecutore non sia supportata da fatture di secondo livello o contenga fatture di secondo livello per una percentuale minore del 90% del costo complessivo presentato a rendiconto e tale scostamento non sia giustificato, l'ufficio istruttore determinerà la spesa da ammettere a sostegno riducendo in modo proporzionale la spesa richiesta a rendiconto in modo che vengano rispettate le su dette percentuali.

Sintesi spesa complessiva del progetto:

- a) spese dirette;
- b) spese generali pari al 5% delle spese dirette **a)**. In sede di rendicontazione è necessario presentare relazione in cui si computano le spese generali alle singole azioni, regolarmente documentate e al netto dell'IVA);
- c) spese prodotto pari al 10% dell'importo complessivo calcolato come **(a+b)**;
- d) spese di coordinamento e organizzazione del progetto (comprensivo delle spese per personale interno al soggetto beneficiario) pari al 5% dell'importo complessivo calcolato come **(a+b+c)**;

12.1 Ammissibilità delle fatture

Le fatture elettroniche presentate in domanda di pagamento (SAL e SALDO) **per essere riconosciute ammissibili al pagamento devono obbligatoriamente essere annullate riportando nella descrizione la seguente dicitura, che deve essere inserita dal fornitore del beneficiario:**

PSR 2014/2020 Regione Piemonte sottomisura 3.2 annualità 2019 o riportare in alternativa il CUP.

Le fatture elettroniche non possono essere annullate a mano.

Eccezionalmente nei seguenti casi **vale l'annullamento con timbratura o indicazione apposta sulla fattura:**

- fatture provenienti da fornitori esteri in forma cartacea;
- buste paga;
- ove non sia obbligatoria la fatturazione elettronica o nelle fattispecie stabilite dal manuale delle procedure Arpea.

In caso di mancato annullamento si applicheranno le disposizioni contenute nella Determinazione di Arpea n. 139 del 21/05/2019.

Tale procedura permette di prevenire che le fatture possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione su altri programma di finanziamento.

Le spese ammissibili dovranno essere pagate nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di preiscrizione e la data di presentazione della domanda di pagamento.

12.2 Operazioni che generano entrate nette

Ai sensi dell'art. 65, paragrafo 8 del Regolamento UE n. 1303/2013 **le spese sostenute dell'ambito di operazioni che generano entrate nette nel corso della loro attuazione sono ammissibili ridotte delle entrate nette generate direttamente durante la loro attuazione.** L'ammontare delle entrate deve essere dimostrato da idonea documentazione e da dichiarazione dei Beneficiari che attestano l'ammontare esatto dei proventi stessi generati dal progetto, o da singole azioni del progetto, e la loro registrazione sul sistema di contabilità dei Beneficiari; pertanto nel caso in cui gli eventi, oggetto del progetto hanno comportato durante la loro realizzazione vendite o somministrazioni a pagamento e/o hanno generato a qualsiasi titolo entrate nette **Si deve fornire in fase di rendicontazione l'ammontare**

esatto dei proventi generati da tali eventi che deve essere dimostrato da idonea documentazione tra cui la loro registrazione in bilancio.

12.2 Determinazione dei costi delle azioni

La Domanda di sostegno presentata deve contenere una stima dei costi delle azioni, tale stima deve essere determinata nel seguente modo:

a) I costi per essere ammissibili al sostegno devono derivare da **tre preventivi intestati al beneficiario**, per la necessaria valutazione della congruità economica degli interventi.

Il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno sono il risultato di una procedura di selezione basata sul confronto fra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo (nel caso sia quello di importo superiore è necessario motivare la scelta).

b) Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta, supportata da una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i servizi o beni oggetto di finanziamento, allegando una specifica relazione giustificativa che sarà comunque valutata dal Settore competente.

La valutazione della congruità dei costi delle azioni rispetto all'azione ammessa è effettuata oltre che dal confronto tra preventivi anche dal confronto con i costi di riferimento attraverso la compilazione del **Modello B Costi Preventivi** che deve essere compilato ed allegato alla domanda di sostegno in formato excel.

13 SPESE NON AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spese:

1. Le spese ordinarie relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statuari che possono essere inserite esclusivamente all'interno dell'ammontare complessivo delle spese di coordinamento e organizzazione del progetto.
2. Costi di listing fee e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionali.
3. Le spese relative all'acquisto di attrezzature, anche informatiche, programmi informatici (compreso il leasing) e di beni strumentali durevoli.
4. Tutte le spese inerenti Investimenti di qualsiasi tipologia (beni strumentali, strutturali, arredi, macchine, etc..).
5. Le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie e obbligatorie alla commercializzazione del prodotto, tra cui le etichette e packaging.
6. Le spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari ai sensi della normativa nazionale sull'IVA, come da art. 69, par. 3, lett. C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013). In base a quanto previsto dall'art. 69, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, all'interno delle voci di costo di cui agli in-

terventi ammissibili potrà essere ricompresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), esclusivamente nel caso in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA. La non detrazione anche parziale dell'IVA deve essere oggetto di una adeguata dichiarazione di chi presta l'assistenza fiscale al richiedente sia in sede di presentazione della domanda di sostegno sia in sede di presentazione della domanda di pagamento. Tale condizione potrà essere oggetto di successive verifiche delle dichiarazioni IVA nelle fasi di controllo amministrativo e in loco o nel caso in cui non sia ancora possibile effettuarla puntualmente anche successivamente alla liquidazione del contributo, non escludendo il recupero dell'eventuale contributo erogato in eccesso.

7. Le spese per locazioni immobili.
8. Sono considerati costi non ammissibili tutte quelle tipologie di costo che non rientrano nelle fattispecie disciplinate all'art. 4 del Regolamento delegato UE n. 807/2014 e nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" emanate dal Mipaaf 11 febbraio 2016 e s.m.i.

14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

14.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e della legge regionale 14/2014 e s.m.i. il Responsabile dei Procedimenti, connessi al presente bando è, il Responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura.

14.2 Responsabile del Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il Titolare del trattamento dei dati personali è il Delegato al trattamento dei dati che è il Responsabile pro-tempore del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità della Direzione Agricoltura.

15 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

15.1 Condizioni generali per la presentazione delle Domande

I soggetti che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale è costituito contestualmente alla prima registrazione in anagrafe.

A tal fine i soggetti possono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il beneficiario all'Anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. In alternativa i soggetti possono rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta: utilizzando il servizio on - line "Anagrafe" , pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede con le credenziali già in possesso di Sistemapiemonte o attraverso le credenziali SPID per i nuovi utenti da richiedere al seguente link: www.spid.gov.it.

L'iscrizione all'Anagrafe agricola del Piemonte, fatta presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte comporta l'apertura di un fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe.

I soggetti già iscritti all'anagrafe devono aver validato il fascicolo aziendale nel 2018.

15.2 Contenuto delle Dichiarazioni

La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni (di cui al punto 9) che il richiedente deve firmare. I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale dovendo contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 62 del reg. CE n. 1305/2013).

15.3 Come compilare e presentare le Domande di sostegno o di pagamento

Le domande di sostegno e di pagamento devono essere predisposte ed inviate esclusivamente attraverso il servizio: "PSR 2014/2020", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura".

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda utilizzando, in via alternativa, le seguenti modalità.

e) Tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda predisposta dal CAA può essere sottoscritta dall'istante con firma grafometrica; in tal caso la domanda in formato digitale è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata. **In alternativa** la domanda può essere stampata e firmata in modo olografo. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.

f) Il legale rappresentante del soggetto istante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", acce-

dendo con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it oppure per i nuovi utenti attraverso le credenziali SPID.

All'atto della trasmissione la domanda, sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un altro soggetto con potere di firma che deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all'azienda/ente. In alternativa, il legale rappresentante può individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" ad operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, ma senza potere di firma. In tal caso la domanda sarà sottoscritta e trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati.

I documenti digitali così formati e trasmessi telematicamente sono immediatamente ricevuti dal Settore competente e determinano l'apertura del procedimento amministrativo.

Non è necessario inviare alcuna copia cartacea della domanda, fatto salvo richieste specifiche del Settore competente, per fini operativi.

15.4 Domande relative all'attuazione dell'Operazione

Le domande relative all'attuazione dell'operazione sono:

1. Domanda di preiscrizione (da inviare via PEC);
2. Domanda di sostegno (da inviare via Sistemapiemonte);
3. Domanda di pagamento di anticipo, SAL o saldo (da inviare via Sistemapiemonte).

Inoltre potranno essere presentate:

- a) Domanda di rinuncia
- b) Domanda di variante
- c) Comunicazione per invio documentazione integrativa
- d) Domanda di correzione errori palesi
- e) Controdeduzione al preavviso di rigetto
- f) Domanda di voltura

Tutte le domande sopra riportate, ad eccezione della Domanda di Preiscrizione, dovranno essere presentate esclusivamente per via informatica mediante l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) utilizzato per la domanda di sostegno.

16 DOMANDA DI SOSTEGNO

16.1 Termine per la presentazione delle Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate dal:

18 GIUGNO 2019 entro e non oltre IL 01 LUGLIO 2019 ore 23.59.59

con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura - Finanziamenti, contributi e certificazioni".

E' possibile presentare la domanda solo ed esclusivamente se si è precedentemente presentata la domanda di preiscrizione secondo le disposizioni del Punto 7 DOMANDE DI PREISCRIZIONE.

16.2 Modalità di compilazione e presentazione

Le domande di sostegno devono essere **predisposte ed inviate esclusivamente, pena irricevibilità della domanda**, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", disponibile sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura". I documenti digitali così formati sono trasmessi telematicamente. Inviati cartacei sono ammessi solo nei casi di espressa richiesta da parte dell'istruttore.

La domanda di sostegno si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico.

A seguito della trasmissione tramite il servizio "PSR 2014-2020" della domanda di sostegno e delle successive domande, al richiedente perverrà in automatico all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'indirizzo di posta ordinaria, come dichiarati nel fascicolo aziendale, la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, corredata della data e del numero di protocollo attribuiti alle domande trasmesse che costituisce anche avvio del procedimento.

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è inoltre lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle domande presentate e consultare gli atti, i documenti ed i dati collegati ai singoli procedimenti.

16.3 Contenuto della Domanda

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata entro la data di scadenza del bando, a pena esclusione, la seguente documentazione:

- a) un progetto organico, datato e firmato dal legale rappresentante, delle attività da svolgere utilizzando i modelli:
 - A progetto;
 - B dettaglio costi-preventivi;
 - C sintesi;

allegati al presente bando e scaricabili alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione di seguito elencata. Qualora non fosse completa il Settore competente richiede il completamento della documentazione con definizione di un termine perentorio entro il quale il beneficiario deve trasmetterla attraverso il servizio on

line “PSR 2014-2020” con compilazione della “Comunicazione per invio documentazione integrativa”.

- a) In caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo di impresa entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda.
- b) In caso di domanda presentata da raggruppamenti già costituiti: copia dell’atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/aggregazioni temporanei.
- c) Atto dell’organo amministrativo (o del legale rappresentante qualora la società non presenti un organo collegiale) del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente; in caso di raggruppamento di impresa atto dell’organo amministrativo di ciascun componente con la relativa dichiarazione di copertura finanziaria (qualora tale Organo si riunisse dopo la scadenza del bando il richiedente deve allegare dichiarazione che si impegna a presentare tale atto e comunque prima dell’inizio delle attività approvate).
- d) Copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato; in caso di raggruppamento di impresa solo per il capofila; con **Dichiarazione dei contributi percepiti (fonte dei contributi e per quali attività)**.
- e) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, se modificato rispetto a quello già fornito alla Regione Piemonte in precedenza; in caso di raggruppamento di impresa atto costitutivo e dello statuto vigente, se modificato rispetto a quello già fornito alla Regione Piemonte, di ciascun componente.
- f) Stampa elenco soci (nel caso di strutture consortili, di tutti i soci facenti parte del beneficiario) redatto secondo l’apposita modulistica presente nei servizi on-line integrati nel sistema informativo, utilizzato per il caricamento nella sezione “elenco associati” del fascicolo nell’anagrafe agricola, con evidenziati i soci aderenti attivamente alle diverse azioni del progetto (con specifica delle azioni a cui partecipano). Tali soci dovranno partecipare attivamente alle azioni del progetto. Tale presenza dovrà essere dimostrata con opportuna documentazione anche fotografica.
- g) **Tre preventivi di spesa per la valutazione della congruità degli interventi forniti da ditte presenti sul mercato in regime di concorrenza.**
- h) Nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un’unica offerta, supportata da una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento, allegando una specifica relazione giustificativa che sarà comunque valutata dal Settore competente.

- i) Per le strutture consortili di secondo livello le dichiarazioni degli organi delle strutture di primo livello in merito ai produttori aderenti al beneficiario.
- j) Dichiarazione degli eventi che il beneficiario presume essere generatori di entrate nette.
- k) Elenco dei documenti allegati alla domanda.

Tale completamento documentale dovrà essere effettuato attraverso la compilazione telematica della “Comunicazione per invio documentazione integrativa”; in tal caso i termini del procedimento risulteranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento degli allegati completi necessari al proseguimento dell’istruttoria per l’ammissibilità della domanda.

La domanda di sostegno non viene ammessa ad istruttoria se entro il termine perentorio previsto nella comunicazione di richiesta completamento documentazione il soggetto proponente non fornisce l’integrazione richiesta.

17 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

L’avvio del procedimento avviene tramite comunicazione telematica di ricevuta che viene trasmessa in seguito alla presentazione della domanda di sostegno.

L’istruttoria delle domande di sostegno presentate sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo e comporta attività amministrative, tecniche e di controllo sul 100 % delle domande attraverso:

- 1) la verifica della ricevibilità: intesa come rispetto della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati obbligatori;
- 2) la verifica dell’ammissibilità del beneficiario;
- 3) la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti l’operazione specificati nel bando;
- 4) la selezione delle domande in base ai criteri di selezione approvati, di cui al punto 10, con verifica e attribuzione definitiva del punteggio;
- 5) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell’intervento proposto, della ammissibilità delle spese e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando anche attraverso la verifica dei preventivi, delle dichiarazioni in caso di preventivo unico e dei costi di riferimento; per cui le spese non sostenute da preventivi o la cui congruità non sia verificabile **non saranno ammesse al sostegno**;
- 6) la determinazione della spesa ammessa complessiva e della percentuale di contributo concesso;
- 7) la eventuale verifica in itinere delle operazioni oggetto di sostegno con sopralluoghi sul luogo dove sono previsti gli interventi (fiere, manifestazioni, campagne, altri eventi, ecc.).

Le domande di sostegno, a seguito di istruttoria, sono distinte in:

1. domande non ricevibili: in quanto non vengono rispettate le modalità e i termini di presentazione;
2. domande non ammissibili: in quanto non vengono rispettate le condizioni di ammissibilità;
3. domande con esito negativo;
4. domande con esito positivo, o parzialmente positivo, con l'indicazione del punteggio totale di merito assegnato, in ordine decrescente di punteggio, e dell'importo totale ammissibile a contributo.

L'istruttoria terminerà con la definizione di una graduatoria definitiva in ordine di punteggio che sarà approvata con atto dirigenziale.

L'importo massimo di contributo concedibile per progetto è stabilito al punto 11 "Importi di spesa massima e minima ammissibili e percentuale di contributo";

Le domande inserite nella graduatoria definitiva con esito positivo o parzialmente positivo sono finanziate nell'ordine della graduatoria medesima fino all'esaurimento delle risorse disponibili messe a bando.

In caso di parità di punteggio si prenderà in considerazione la domanda di sostegno con il maggior numero di produttori aderenti attivamente al progetto (criterio di selezione n.6).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il soggetto richiedente è informato a mezzo PEC che, entro 10 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di ricezione, può presentare per iscritto le osservazioni corredate da eventuali documenti come previsto dalle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (partecipazione al procedimento istruttorio).

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella comunicazione all'interessato e nei verbali istruttori.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione Dirigenziale a cura del Responsabile del procedimento ed è comunicata mediante:

- pubblicazione sul BU della Regione Piemonte;
- pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte - Direzione Agricoltura.

L'esito dell'istruttoria della singola domanda di sostegno è comunicata ai beneficiari a mezzo PEC.

Attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Alla domanda di sostegno finanziata, viene assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP); il Codice Unico di Progetto è richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici (fatture, pagamenti, ecc.) relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde.

Nel caso in cui non sia stato già inserito deve essere riportato a mano sulla documentazione originale cartacea agli atti.

18 DOMANDE DI PAGAMENTO (ANTICIPO, ACCONTO / SAL E SALDO)

18.1 Domanda di Anticipo

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo **pari al massimo del 50% dell'importo del contributo concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato.** La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato, dopo la domanda di pagamento di saldo, che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento, supera l'importo dell'anticipo.

La garanzia fideiussoria, contratta con un istituto di credito o assicurativo, deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da ARPEA e pubblicato sul sito dell'Agenzia e gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono risultare autorizzati al ramo cauzioni dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e devono essere autorizzati al rilascio di fidejussioni da parte della Banca d'Italia; la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dagli Organismi Delegati in convenzione con ARPEA stessa.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a favore di ARPEA, contratta con un istituto di credito o assicurativo, secondo il modello pubblicato sul sito di Arpea. Gli istituti assicurativi che rilasciano le polizze fideiussorie devono essere iscritti all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Qualora la polizza sia firmata digitalmente è sufficiente allegarla a SIAP; qualora non lo sia l'originale dovrà essere inviato ad ARPEA all'Ufficio Esecuzione pagamenti.

18.2 Domanda di pagamento di Acconto/SAL

Le domande di pagamento di Acconto/SAL devono essere presentate secondo le modalità di cui al punto 15.3.

Qualora il beneficiario **non abbia richiesto Anticipo** ha facoltà di richiedere l'acconto, **fino ad un importo massimo del 70 % del contributo entro il 30/01/2020 (il beneficiario non può richiedere sia Anticipo che Acconto).**

Le spese ammissibili dovranno essere pagate nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della Domanda di Preiscrizione e la data di presentazione della Domanda di Acconto.

Alla domanda di pagamento dell'Acconto/SAL, presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la documentazione di seguito elencata per la Domanda di pagamento di Saldo.

18.3 Domanda di Pagamento di Saldo

Le Domande di Pagamento devono essere presentate secondo le modalità di cui al punto 15.3.

Il beneficiario deve presentare entro il 31/07/2020 ore 23.59.59 la Domanda di Pagamento di saldo del contributo in cui rendiconta la spesa complessiva sostenuta per realizzare il progetto approvato.

Tutte le spese rendicontate devono essere relative ad attività successive alla presentazione della Domanda di preiscrizione e pagate entro la data di presentazione della Domanda di pagamento di saldo.

Alla Domanda di pagamento del SAL e alla Domanda di Pagamento del Saldo, presentata per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) Una relazione comprendente la descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti con riferimento agli obiettivi progettuali, utilizzando l'Allegato G scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>.
- b) La rendicontazione delle spese sostenute del progetto, suddivise tra le varie voci approvate unitamente al progetto, e ripartite in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa; il rendiconto dovrà essere predisposto utilizzando il **modulo D** scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>.
- c) Copia della/e fattura/e che devono essere intestate al beneficiario (anche per le attività svolte dai soci e dai mandatar), o altro/i documento/i fiscalmente valido/i, attestanti sia l'ammontare sia la natura dei costi relative all'anno di competenza (anche per le spese generali); l'importo della spesa con distinzione dell' IVA; i dati fiscali di chi l'ha emessa, per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata; tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nella descrizione (fatta dal fornitore) la dicitura:
PSR 2014/2020 Regione Piemonte sottomisura 3.2 annualità 2019 oppure in alternativa il numero CUP.
- d) **Per le spese di importo superiore a euro 30.000,00 e per le spese di mandatar o soggetti esecutori rendicontate con una unica fattura** deve essere riportato un rendiconto dettagliato

delle spese sostenute in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della congruità di tali spese utilizzando, il **modulo E** scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>.

Si dovrà produrre relazione dettagliata delle attività svolte e la fattura presentata dovrà essere supportata dalle fatture di secondo livello dei subfornitori secondo il modello Allegato E.

Qualora la fattura del soggetto esecutore non sia giustificata da fatture di secondo livello o contenga fatture di secondo livello per una percentuale minore del 90% del costo complessivo presentato a rendiconto e non sia giustificato tale scostamento, l'ufficio istruttore ha la facoltà di richiedere le fatture di secondo livello dei subfornitori e determinerà la spesa da ammettere a sostegno riducendo in modo proporzionale la spesa richiesta a rendiconto in modo che vengano rispettate le su dette percentuali.

- e) Tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante (documentazione da presentare come da paragrafo “Modalità di pagamento”).
- f) Le spese anticipate dai soci devono essere fatturate al beneficiario, pagate, annullate e oltre alla documentazione attestante il rimborso della spesa dal capofila al socio, si richiede anche la documentazione che dimostri il pagamento da parte del socio al fornitore finale del servizio attraverso la compilazione del modulo F di rendiconto “spese di trasferta” scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

L'ufficio istruttore, qualora vi fossero dubbi, si riserva di chiedere la documentazione che dimostra il pagamento da parte del socio al fornitore finale del servizio elencato nel modulo F.

- g) Le spese sostenute dai soci delle ATI/ATS possono essere fatturate ai singoli soci dell'ATI/ATS e tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare nella descrizione (fatta dal fornitore) la dicitura: PSR 2014/2020 Regione Piemonte sottomisura 3.2 annualità 2019 oppure in alternativa il numero CUP.
- h) il Beneficiario è tenuto a presentare in allegato alla Domanda di Pagamento del contributo idonea documentazione che dimostri la partecipazione alla manifestazione/eventi (catalogo della fiera, elenco espositori, materiale pubblicitario della manifestazione con riferimento ai partecipanti etc...) oltre al materiale video/fotografico idoneo a dimostrare che le attività svolte non sono state delegate a soggetti terzi e che sono conformi alle disposizioni del punto 8.3 interventi ammissibili ed escludono le attività di cui al punto 8.4.

- i) Verbale del Consiglio d'Amministrazione oppure atto dell'Organo competente che approva la relazione del programma svolto e la rendicontazione delle spese sostenute.
- j) Documentazione per informativa antimafia, per contributi di importo superiore a Euro 25.000,00, scaricabile alla pagina web della sottomisura 3.2. nella sezione PSR 2014-2020 del portale istituzionale Regione Piemonte:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m3-qualita-promozione/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>
- k) Dichiarazione esplicativa del soggetto che presta assistenza fiscale sulla non detrazione anche parziale dell'IVA a credito risultante dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo o che specifichi su quali spese ci sia eventuale indetraibilità e quindi possibilità di recupero dell'IVA.

Le fatture elettroniche presentate in domanda di pagamento (SAL e SALDO) **per essere riconosciute ammissibili al pagamento devono obbligatoriamente essere annullate riportando nella descrizione la seguente dicitura, inserita dal fornitore del beneficiario:**

PSR 2014/2020 Regione Piemonte sottomisura 3.2 annualità 2019 o riportare in alternativa il CUP.

Le fatture elettroniche non possono essere annullate a mano.

Eccezionalmente nei seguenti casi **vale l'annullamento con timbratura o indicazione apposta sulla fattura:**

- fatture provenienti da fornitori esteri in forma cartacea;
- buste paga;
- ove non sia obbligatoria la fatturazione elettronica o nelle fattispecie stabilite dal manuale delle procedure Arpea.

In caso di mancato annullamento si applicheranno le disposizioni contenute nella Determinazione di Arpea n. 139 del 21/05/2019.

Attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP):

Alla domanda di sostegno finanziata, viene assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP); il Codice Unico di Progetto è richiesto al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde.

In particolare, deve essere inserito nei documenti contabili, cartacei e informatici, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, quindi è necessario che venga inserito tale codice in tutta la documentazione relativa al progetto (fatture, pagamenti ecc.) indicandolo anche ai fornitori dei servizi che possono inserirlo direttamente nelle fatture prima della loro emissione.

18.4 Modalità di pagamento

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre, ed allegare alla pertinente fattura, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate, tranne per quelle carte alle quali è associato un conto corrente, dal quale si può evincere la tracciabilità dei pagamenti mediante apposito estratto conto.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ri-

cevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il pagamento in contanti non è consentito.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante. Le spese potranno quindi essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

In caso di ATI/ATS i pagamenti devono essere effettuati solo dai partecipanti all’ATI/ATS.

19 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Gli Enti istruttori competenti per le domande di pagamento procedono ai seguenti controlli amministrativi sul 100% delle domande:

- a) Verifica della conformità dell’operazione con quanto ammesso al sostegno, compresi il rispetto degli impegni e dei criteri di selezione.
- b) Verifica di tutti i materiali promozionali, grafici, pubblicitari per il relativo controllo sulla conformità alle disposizioni comunitarie e del presente bando.
- c) Verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, vale a dire che le spese sostenute siano relative all’intervento finanziato e la documentazione sia conforme.
- d) Verifica della congruità della spesa, verifica dell’Allegato E in merito alle fatture di secondo livello dei subfornitori per fatture sopra i 30.000,00 euro e per le fatture di soggetti mandatarî/executori e verifica della presenza di entrate nette generate da eventi oggetto del progetto.
- e) Verifica dell’assenza di doppi finanziamenti irregolari e verifica che le fatture siano annullate in modo corretto ossia che riportino nella descrizione la dicitura del PSR – vedere fatture elettroniche.
- f) Per le domande di pagamento di anticipo e di acconto è possibile effettuare verifica delle operazioni sovvenzionate con sopralluoghi sul luogo dove sono previsti gli interventi (fiere, manifestazioni, campagne, altri eventi, ecc.). Tali verifiche non si prevedono per le domande di pagamento di saldo poiché le attività devono essere state concluse prima della presentazione delle domande di pagamento stesse.
- g) Visita, se ritenuta utile, presso la sede del beneficiario.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l’istruttore determina l’importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente, l’operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell’attuazione dell’operazione in conformità delle norme applicabili;

- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- e) verifica dell'Allegato E in merito alla presenza e alla congruità delle fatture di secondo livello dei subfornitori e verifica della presenza di entrate nette generate da eventi oggetto del progetto attraverso il controllo della documentazione contabile.

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale eventualmente rideterminando l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare.

Qualora il controllo in loco sia eseguito nel corso dell'istruttoria amministrativa i termini di tale istruttoria sono sospesi una e una sola volta e per un periodo comunque non superiore a 60 gg. Il controllo deve essere eseguito entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte dell'Organismo Pagatore Arpea, con formale notifica dell'esito al beneficiario.

Saranno inoltre sottoposte a controllo il 10% delle dichiarazioni sostitutive rese, rispetto ai provvedimenti adottati annualmente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.", come disposto della L.R. 14 ottobre 2014 , n. 14.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito (prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco):

- negativo, indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito negativo;
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo:
 - l'importo totale accertato;
 - l'ammontare del contributo da liquidare.
- parzialmente positivo, nel caso di esclusione di voci di spesa, o di riduzioni e sanzioni di cui al seguente paragrafo.

In conformità con le procedure previste dalle disposizioni su procedimento amministrativo, il Responsabile acquisisce il verbale delle domande di pagamento istruite, inserendole in un elenco di liquidazione da trasmettere ad Arpea tramite il portale SIAP, con conclusione dell'istruttoria entro 180 giorni a partire dal giorno successivo all'avvio della attività istruttoria, salvo richieste di integrazione documentale che sospendono tale termine fino alla ricezione della documentazione richiesta nei tempi e nei contenuti richiesti.

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dagli Organismi Delegati in convenzione con ARPEA stessa.

20 DEFINIZIONE DI VARIANTI

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile; in particolare deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione e che ne hanno determinato il punteggio approvato.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. variazioni della ripartizione delle spese, nel limite del 20%, per ogni voce relativa alle azioni indicate nell'Allegato B al progetto approvato, **purché non comportino inserimento di nuove azioni, modifiche riguardanti la strategia del progetto e le azioni ammesse e gli obiettivi approvati del progetto ammesso;**
2. i cambi di fornitore, se l'importo della spesa è inferiore a quello iniziale;
3. le volture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il progetto e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria attraverso l'apposita procedura su SIAP.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa al sostegno e del contributo concesso, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

20.1 Presentazione della Domanda di Variante

In caso di variazioni:

- 1) della **ripartizione delle spese oltre il limite del 20% per ogni voce relativa alle azioni** indicate nell'Allegato B al progetto ammesso;
- 2) delle azioni approvate **con inserimento di azioni nuove o modifica delle azioni ammesse** purché non comportino alterino la strategia del progetto e gli obiettivi approvati del progetto ammesso;
- 3) **dell'importo della spesa di azioni approvate con incremento della spesa stessa** per cui è necessario presentare 3 preventivi o dichiarazione motivata in caso di fornitore unico al fine di giustificare la congruità della maggior spesa; anche nel caso in cui sia lo stesso fornitore approvato in fase di sostegno.

Il beneficiario può presentare al massimo 1 richiesta di variante per ciascuna domanda di sostegno. Non sono accoglibili le domande di variante presentate nei 30 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi.

In caso di variazione esclusivamente del calendario degli eventi e del cronoprogramma il beneficiario dovrà inviare il nuovo calendario/cronoprogramma prima della realizzazione degli eventi via pec al seguente indirizzo:

valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, alla Regione, un'apposita domanda di variante corredata da:

- a) relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b) per l'inserimento di azioni nuove o modifica delle azioni ammesse sarà necessario allegare i preventivi secondo le regole previste dal presente bando:
 - tre preventivi intestati al beneficiario, per la necessaria valutazione della congruità economica degli interventi;
 - nel caso di acquisizioni di beni/servizi per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è ammessa la presentazione di un'unica offerta, supportata da una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento, allegando una specifica relazione giustificativa che sarà comunque valutata dal Settore competente;
- c) nuovo Allegato B costi – preventivi;
- d) quadro di spesa di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante (a confronto Allegato B approvato e nuovo allegato B), firmato dal richiedente/beneficiario del contributo.

20.2 Istruttoria della Domanda di Variante

La variante è autorizzata a condizione che:

1. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto approvato e sia supportata dai relativi preventivi e le spese indicate siano valutate congrue;
2. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
3. venga prodotta tutta la documentazione richiesta nei termini indicati dall'ufficio istruttore;
4. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
5. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) o fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria;
6. la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario utilizzando le eventuali economie di spesa non è ammissibile se non adeguatamente motivato nella richiesta di variante e se non altera la strategia complessiva del progetto approvato;
7. le azioni di nuovo inserimento o la modifica di azioni ammesse devono essere realizzate dopo la presentazione della Domanda di variante.

Il Responsabile del procedimento può: concedere, concedere parzialmente o non concedere la variante comunicando in entrambi i casi, con nota scritta, la decisione al beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'autorizzazione del Responsabile del procedimento si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La realizzazione delle iniziative oggetto di variante è ammissibile soltanto a seguito di valutazione positiva da parte del Settore competente.

In caso di mancata concessione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, si considera valido il progetto approvato inizialmente.

21 DECADENZA DAL CONTRIBUTO

La domanda ammessa a finanziamento decade totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissione;
- mancata conclusione dell'intero progetto entro il termine fissato;
- mancato rispetto degli impegni essenziali;
- violazione del divieto di cumulo;
- non veridicità delle dichiarazioni presentate.

A seguito di mancato rispetto degli impegni accessori la domanda ammessa a finanziamento decade invece solo parzialmente.

22 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA

Dopo aver presentato domanda, il beneficiario si può trovare di fronte a una serie di situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda medesima.

La domanda può essere:

1. rinunciata;
2. non ammessa e allora è possibile chiedere il riesame della domanda o ricorrere alle Autorità competenti;
3. soggetta ad errori palesi, ecc.

22.1 Rinuncia della Domanda

In qualsiasi momento il beneficiario può procedere alla rinuncia delle domanda di sostegno utilizzando i servizi online appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte. Il Settore, ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad archiviare la relativa domanda di sostegno e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

22.2 Riesami/Ricorsi

Nel caso di domanda non ammessa al sostegno o di esito negativo di domande di pagamento (con revoca del sostegno), il beneficiario può richiedere all'ente istruttore il riesame della pratica ed eventualmente impugnare il provvedimento di fronte all'Autorità giudiziaria con le seguenti modalità:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo;

- azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

23 SANZIONI (art. 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014)

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed in loco di cui agli art. 48 e 49 del Reg. UE 809/2014. Ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 10% si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato.

L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso a sostegno.

Esempio di sanzione:

SP (spese in domanda di pagamento)

SA (spese ammesse dopo istruttoria)

% di scarto = (SP-SA)/SA

riduzione in caso di scarto maggiore del 10% = SA - (SP-SA)

SP = 105.000 Euro

SA = 90.000 Euro

% di scarto = (105.000 - 90.000) / 90.000 = 15.000 / 90.000 = 16,6 %

importo da pagare dopo riduzione = SA - (SP-SA) = 90.000 - 15.000 = 75.000 EURO

Come da Manuale ARPEA delle Procedure, controlli e sanzioni Misure non SIGC, paragrafo 6.6.6. "Riduzioni e Sanzioni" nel caso in cui il beneficiario abbia rendicontato spese superiori all'ammesso a finanziamento, la sanzione sarà ricalcolata solo per la quota di spese inferiori a tale importo; ciò significa che l'eccedenza rispetto all'ammesso non viene considerata sanzionabile, salvo i casi in cui si accerti la totale malafede, la recidiva nell'errata imputazione o casi analoghi.

Tuttavia, non si applica sanzione se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

24 INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti e comporta la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interesse maturati.

25 INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

In conformità alle disposizioni dell'art 20 del DM 2490 del 25/012017 e punto 3.3 della Deliberazione della Giunta regionale n. 32-4953 del 02/05/2017 "in caso di mancato rispetto degli impegni ai

quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse a superficie o animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o gruppi di impegni, una riduzione o esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati".

Le violazioni riscontrate in merito agli impegni accessori saranno quantificate secondo indici di gravità, entità e durata.

Il paragrafo 2 del sopracitato articolo 20 stabilisce che *“la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni secondo le modalità di cui all'Allegato 6”*.

I 3 indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014:

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 6 del DM citato: **bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.**

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si calcola la media aritmetica dei tre valori (compresa, quindi, fra 1 e 5) - arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

25.1 Calcolo delle percentuali di riduzione per violazione impegni accessori

1) Impegno accessorio a) e b):

Qualora si accerti che alcune azioni del progetto realizzato riguardano marchi commerciali, o in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE – alcune azioni di informazione e di promozione sono mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale, con documentazione non completa o parziale o di difficile interpretazione o non rettificata in via preventiva, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1.1) le fatture o quote di fatture riconducibili all'inadempienza saranno escluse dal pagamento.

1.2) si procederà ad una riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento nel seguente modo:

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo i criteri di gravità e entità della seguente tabella (Basso punteggio 1, medio punteggio 3, Alto punteggio 5):

Livello di infrazione dell'impegno		
Gravità	Entità	Modalità di controllo
Presenza di marchi commerciali o mancanza di trasparenza o danno all'immagine del brand Piemonte: gravità Alto punteggio 5	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale $> 10 \leq 20$ della spesa rendicontata: entità bassa punteggio 1	Documentale/ in situ/ in Loco
Presenza di marchi commerciali o mancanza di trasparenza o danno all'immagine del brand Piemonte: gravità Alto punteggio 5	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale $> 20 \leq 50$ della spesa rendicontata: entità media punteggio 3	Documentale/ in situ/ in Loco
Presenza di marchi commerciali o mancanza di trasparenza o danno all'immagine del brand Piemonte : gravità Alto punteggio 5	L'azione oggetto dell'inadempienza rappresenta una percentuale > 50 della spesa rendicontata: entità alta punteggio 5	Documentale/ in situ/ in Loco

Si calcola la media aritmetica dei tre valori arrotondata al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso ($> 0,05$).

Ai fini di identificare la percentuale di riduzione dell'importo dell'azione ammessa a pagamento, il valore medio calcolato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso in cui l'ufficio istruttore accerti che tutte le azioni del progetto realizzato riguardano marchi commerciali, o in merito ai prodotti fuori Allegato I del Trattato CE – tutte le azioni di informazioni e di promozione sono mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale, il progetto stesso decade.

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: NO

L'inadempienza pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione di valorizzazione e di rafforzamento delle produzioni di qualità.

2) Impegno accessorio c):

- le domande di pagamento acconto e anticipo devono essere presentate entro i termini stabiliti dal bando; le richieste di acconto e di anticipo presentate dopo tali termini sono rigettate d'ufficio;
- le domande di pagamento (a saldo) del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

Applicazione della percentuale di riduzione:

a) Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la scadenza del bando il settore competente provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto:

Le inadempienze rilevate sono valutate secondo il criterio della Durata della seguente tabella (Basso punteggio 1, medio punteggio 3, Alto punteggio 5):

Livello di infrazione dell'impegno - Durata	Modalità di controllo
Presentazione della Domanda di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del bando: entità bassa punteggio 1	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 31 giorno al 60 giorno dalla scadenza del bando: entità media punteggio 3	Informativo
Presentazione della Domanda di pagamento dal 61 giorno dalla scadenza del bando: entità alta punteggio 5	Informativo

Ai fini di identificare la percentuale di riduzione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, il valore ottenuto viene confrontato con i punteggi della seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: SI

L'inadempienza non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione.

L'azione correttiva è prevista entro i primi 30 giorni dalla scadenza del bando; durante tale periodo si attiva la sospensione della riduzione; se entro i suddetti termini il beneficiario non corregge l'inadempienza si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento la percentuale di riduzione calcolato nel modo su esposto.

25.2 Inadempienza grave per ripetizione

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità =5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017). La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014 - 2020 per lo stesso Beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007 - 2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

26 DOCUMENTAZIONE FALSA E OMISSIONI INTENZIONALI

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false documentazioni per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

27 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013. Per quanto non esposto nei precedenti paragrafi si rimanda integralmente al contenuto del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014, del Reg. (UE) n. 809/2014 e del D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017, loro modifiche e integrazioni, nonché alle specifiche procedure definite dall'Organismo Pagatore (ARPEA).

28 CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

- Se l'inadempienza è dovuta a **errori palesi** di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N. 809/2014 *“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”*.

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

29 RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario. Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

30. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014). Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 – 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017.